



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO: CONTROLLO TERRITORIALE

CLASSIFICA 011.003.001 FASCICOLO 000002/2011

OGGETTO: MODALITA E DIVIETI DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SAVONA DAL 2 OTTOBRE 2011 AL 26 FEBBRAIO 2012.

Il Dirigente del Settore

VISTA la legge regionale 16/11/2004, N. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” e SS.MM.II.;

VISTA la legge regionale 10/07/2009 N. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”;

VISTO il “*Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela dell’ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne. Articolo 2 legge regionale 29 novembre 1999 n. 35*” approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 37 dello 03.08.2001;

VISTA la Carta Ittica Provinciale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 34 del 26/11/2009;

VISTO l'articolo 842 comma 3 del Codice Civile “*Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo*”;

VISTO il regio decreto 08/10/1931, N. 1604 “*Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca*” e SS.MM.II.;

VISTO il regio decreto 22/11/1914, N. 1486 “*Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale*” e SS.MM.II.;

PREMESSO che l'articolo 3 comma 1 della legge regionale 16/11/2004, N. 21 statuisce: “*Le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)*”;

PREMESSO che l'articolo 3 comma 2 della legge regionale 16/11/2004, N. 21 statuisce: “*Le Province promuovono ed attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico*”;

PREMESSO che l'articolo 3 comma 3 della legge regionale 16/11/2004, N. 21 statuisce “le Province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale N. 145 del 15/12/2009 con cui si disciplinavano le attività gestionali delle riserve turistiche di pesca nei corsi d'acqua e nei bacini della provincia di Savona;

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 3, 6, 7, 13 e 21 della sopracitata legge regionale 16/11/2004 N. 21 N. 21/2004, è necessario procedere all'adozione di questo apposito provvedimento provinciale di cui è parte integrante e sostanziale l'allegato, denominato “ALLEGATO A”, per assicurare un regolare svolgimento della suddetta attività;

SENTITA la Commissione tecnico consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, riunitasi in data 14/09/2011, che ha espresso, a maggioranza parere favorevole;

DATO ATTO che la Commissione tecnico consultiva provinciale per la pesca ha deciso all'unanimità, su richiesta del rappresentante del W.W.F. Signor Raco Mauro, di aumentare a 50 cm la misura minima dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*).

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo N. 267/2000, riguardante le funzioni e responsabilità del Dirigente;

VISTO l'articolo 41 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge N. 241/1990 e SS.MM.II., e l'articolo 8 del Regolamento in Materia di Procedimenti Amministrativi, che riguardano il Responsabile del Procedimento;

VISTA la richiesta pervenuta in merito dall' Associazione di pescasportivi F.I.P.S.A.S Sezione Provinciale di Savona (Prot. N. 66721 del 09/09/2011, e fermo restando le richieste presentate in passato dalle altre Associazioni

DISPONE

“MODALITA E DIVIETI DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SAVONA DAL TRAMONTO DI DOMENICA 02 OTTOBRE 2011 ALLE ORE 06.30 DI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012”, che si allegano al presente atto, come “Allegato A”, quale parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.

DÀ ATTO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 241/1990 e SS.MM.II., è il Responsabile del Servizio Dott. Genta Paolo;

DISPONE di pubblicare il presente atto all'Albo online per quindici giorni consecutivi;

DÀ ATTO che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;

DA' ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza dell'atto stesso.